**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2014, proposto da: Alfonso Franco, Davide Berardi, Daniele Cardi, Ettore Castellani, Marco Dante, Giacomo Mercurio, Stefano De Gregorio, Giovanni Homisch, Monica Mior, David Renda, Davide Nipitella, Romina Tardio, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Inglese, Giovanni Olivieri, con domicilio eletto presso Giuseppe Inglese in Genova, via Porta D'Archi 3;

***contro***

Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri, Sara Rossi, Stefano Fadda, con domicilio eletto presso Stefano Fadda in Genova, via Peschiera, 22;

***per l'annullamento***

dell'avviso e pertinente capitolato pubblicato il 23\12\2013 relativo a procedura negoziata per l'affidamento della gestione tecnica di spiagge libere attrezzate ivi indicate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sanremo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato il 30\1\2014, i ricorrenti, operatori del settore balneario, molti dei quali precedenti titolari delle concessioni demaniali oggetto della procedura di affidamento contestata, chiedono l'annullamento dell'avviso e pertinente capitolato pubblicato il 23\12\2013 relativo a procedura negoziata per l'affidamento della gestione tecnica di spiagge libere attrezzate ivi indicate.
Questi i motivi a sostegno del ricorso.
1-2)-Violazione e\o falsa applicazione delle Linee guida per le spiagge libere attrezzate, approvate con deliberazione di G.R. Liguria n.512\2004 e dell'art. 8, c.1 lett. a-bis della l.r. n.13\1999 nonché della l.r. n.22\2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, anche con riferimento alla deliberazione del C.C. di Sanremo 17\12\2013.
3)-Violazione e\o falsa applicazione dell'art.5 punti 8 e 9 delle Linee guida per le spiagge libere attrezzate, approvate con deliberazione di G.R. Liguria n.512\2004 e dell'art. 8, c.1 lett. a-bis della l.r. n.13\1999 nonché della l.r. n.22\2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sanremo che riaffermava la legittimità dell'operato dell'amministrazione e eccepiva, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti presupposti, costituiti dalla determina a contrarre non impugnata.
La difesa dell'ente locale concludeva comunque per il rigetto del ricorso.
Con decreto Presidenziale ex art. 56 cod. processo amministrativo, veniva concessa la sospensione dell'avviso fino alla camera di consiglio del 19\2\2014, data nella quale la domanda cautelare, su accordo delle parti veniva abbinata alla trattazione

del merito della controversia fissata dal Collegio per l'odierna udienza del 17\4\2014, in esito della quale il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Il Collegio prescinde dalla eccezione d'inammissibilità essendo il ricorso non fondato nel merito.

Vanno innanzitutto trattati i primi due motivi di ricorso che sotto identica rubrica, lamentano la violazione delle Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate approvate dalla regione Liguria con deliberazione n.512\2004.

La difesa dei ricorrenti, ancorata a linee-guida risalenti a dieci anni fa, non tiene conto della evoluzione della normativa di settore ed in particolare della espunzione dall'ordinamento dell'art. 37, II comma ,II periodo del cod. della navigazione che disciplinava il cd. diritto d'insistenza.

L'abrogazione della norma, come è noto, è stata determinata dall'apertura di una procedura d'infrazione comunitaria (n.2008\4908) per violazione del diritto alla concorrenza e della libertà di stabilimento promossa contro lo Stato Italiano per l'eccessivo favore riservato dalla norma ai gestori delle spiagge, in occasione del rinnovo delle concessioni.

A seguito della eliminazione del diritto d'insistenza la normativa che disciplina il settore, in attesa di una compiuta ed organica rivisitazione della materia va rinvenuta nelle L. n.42\2009 e n.25\2010, che pongono al centro delle procedure di rilascio delle concessioni di beni demaniali i principi di concorrenza, libertà di stabilimento e valorizzazione delle attività imprenditoriali.

Se dunque questo è il quadro attuale della normativa di riferimento nessuna delle censure contenute nei primi due motivi di ricorso appare fondata, perché ancorate ad un sistema di gestione dei beni demaniali ormai superato dalle norme successivamente intervenute.

Nel caso di specie, scadute le concessioni demaniali nel mese di settembre 2013,

l'amministrazione ha disposto l'avvio di una procedura di affidamento del servizio di gestione delle spiagge fondata sul necessario presupposto del rispetto della disciplina comunitaria e della intervenuta abrogazione del diritto d'insistenza.

Va dunque negata in radice la tesi di parte ricorrente secondo la quale il Comune avrebbe dovuto ignorare la disciplina comunitaria ed ancorare il rinnovo delle concessioni a linee-guida regionali risalenti nel tempo e confliggenti con i principi sopra enunciati.

Quanto sopra esposto vale anche con riferimento alla censura di mancata valorizzazione della professionalità, che i ricorrenti riducono ad un concetto molto più modesto, quello della "esperienza".

Nel caso di specie, al contrario, le stesse linee regionali invocate a sostegno delle tesi difensive propugnate dai pregressi concessionari ricorrenti indicavano due distinti criteri di scelta, che privilegiavano la professionalità e le offerte di servizi qualitativamente più interessanti.

Il Comune, proprio nell'intento di contemperare l'esigenza di valorizzare l'esperienza pregressa, ha previsto l'attribuzione di un punto, fino un massimo di 10 punti su 50, per ogni anno di gestione di spiaggia libera attrezzata, il doppio di quanto previsto per attività comunque connesse con attività collegate al servizio in concessione, quali esperienze nell'esercizio di piscine aperte al pubblico o somministrazione di alimenti e bevande.

Né appare condivisibile, l'ulteriore nota difensiva che ritiene indice d'illegittimità del bando la mancata previsione di un punteggio ancora più elevato da riservare all'esperienza maturata nell'attività di gestione delle spiagge, rispetto alla proposta gestionale (20 punti) o al progetto di manutenzione e\o adeguamento dell'area o delle strutture esistenti (20 punti).

Queste due ultime voci, infatti, rappresentano anch'esse indici di professionalità nella gestione della struttura e, forse, il cuore della funzione, in una logica che vuole privilegiare l'aumento della qualità dei servizi complessivi offerti e la capacità

imprenditoriale dei concorrenti.

Infine, a riprova della assenza d'incongruenze nei criteri prescelti, va sottolineato come ricorda la difesa del comune (pag. 7 memoria) che molti manufatti che insistono sull'area che verrà data in concessione hanno una funzione commerciale, che si estende ben oltre la stagione balneare e quindi, da un lato, risulta corretto prevedere un punteggio per l'esperienza maturata nel campo della ristorazione e, dall'altro, risulta perfettamente corrispondente all'interesse pubblico prevedere un corrispettivo ulteriore per l'utilizzo di attività commerciali dalle quali il gestore tragga utili economici, in alcuni casi per tutto l'anno solare.

Infondato in punto di fatto è invece il terzo motivo di ricorso, poiché la previsione della indicazione planimetrica del rispetto della percentuale del 50% dell'area in concessione e fronte mare, da mantenere libera da attrezzature, è contenuta nella planimetria agli atti del competente servizio comunale, e ogni capitolato contiene la predetta indicazione.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese sono poste a carico dei ricorrenti e liquidate nella misura complessiva di €.3.000 (tremila), oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)